

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.6.2009
COM(2009) 317 definitivo

2007/0195/COD

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa
alla proposta di**

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento
(CE) n. 1228/2003**

**CHE MODIFICA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo
250, paragrafo 2, del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa
alla proposta di**

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento
(CE) n. 1228/2003**

1. CONTESTO

Iter

Proposta trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio 19.9.2007
(documento COM(2007) 528 - 2007/0195(COD):

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 22.4.2008

Data del parere del Comitato delle regioni: 10.4.2008

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 18.6.2008

Data dell'adozione all'unanimità della posizione comune: 9.1.2009

Posizione del Parlamento europeo in seconda lettura: 22.4.2009

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La presente proposta è parte integrante del terzo pacchetto legislativo per il mercato interno UE del gas e dell'elettricità (il "terzo pacchetto") comprendente due direttive e tre regolamenti.

Il pacchetto mira principalmente a istituire il quadro normativo necessario per rendere pienamente effettiva l'apertura del mercato e creare un mercato unico UE del gas e dell'energia elettrica nell'interesse dei cittadini e delle imprese dell'Unione europea. L'azione contribuirà a mantenere i prezzi al più basso livello possibile e a migliorare gli standard di servizio e di sicurezza dell'approvvigionamento.

Al conseguimento dell'obiettivo contribuiscono le seguenti misure principali:

- un controllo regolamentare più efficace da parte dei regolatori nazionali indipendenti;

- l'istituzione di un'agenzia per garantire una cooperazione efficace tra regolatori nazionali e adottare decisioni su tutte le pertinenti questioni transfrontaliere;
- la cooperazione obbligatoria tra operatori di rete al fine di armonizzare tutte le norme relative al trasporto di energia in Europa e di coordinare la pianificazione degli investimenti;
- un'effettiva disaggregazione della produzione e trasmissione di energia allo scopo di eliminare qualsiasi conflitto di interessi, promuovere gli investimenti di rete e evitare comportamenti discriminatori;
- una maggiore trasparenza e un migliore funzionamento del mercato al dettaglio;
- una maggiore solidarietà e cooperazione regionale tra Stati membri per garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento.

3. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

3.1 Aspetti generali

Il 22 aprile 2009 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il Consiglio con l'obiettivo di pervenire a un accordo in seconda lettura.

Tali emendamenti riguardano essenzialmente:

- il potenziamento limitato del ruolo dell'agenzia nel procedimento di elaborazione di codici, di orientamenti e di supervisione del lavoro della Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto dell'elettricità (REGST dell'elettricità),
- le disposizioni tendenti a rafforzare il ruolo dell'agenzia nel processo di elaborazione di un piano decennale di sviluppo della rete e
- il ruolo della REGST dell'elettricità nei confronti di paesi terzi.

La Commissione accoglie il pacchetto di compromesso in quanto è conforme alla finalità globale e alle caratteristiche generali della proposta.

3.2 Proposta modificata

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente a quanto appena esposto.